

CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il giorno 3 agosto 2020 (e, da ultimo, aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il giorno 16 novembre 2026)

1 PREMESSA

Il presente codice di comportamento in materia di *internal dealing* (il "**Codice di Comportamento**" o il "**Codice**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. ("**ICF**" o la "**Società**") nell'adunanza del 3 agosto 2020 (e, da ultimo, aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 novembre 2026), è stato adottato in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di obblighi di comunicazione al pubblico, all'Autorità e alla Società delle Operazioni Rilevanti (come di seguito definite) effettuate dai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) e dalle Persone Strettamente Legate (come di seguito definite).

L'osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dall'obbligo di rispettare le ulteriori norme comunitarie e nazionali legislative o regolamentari di tempo in tempo applicabili. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

Il Codice entra in vigore con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").

2 DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice di Comportamento, ai fini dello stesso, i termini e le definizioni di seguito elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- Controllo, controllare o controllata: ha il significato di cui all'art. 2359 del codice civile.

- Giorni Lavorativi: i giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del presente Codice sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi (inclusi i giorni festivi in cui i mercati sono aperti), le domeniche o i sabati.

- Operazioni Rilevanti: le operazioni, aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente ovvero per loro conto, fatta eccezione per le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 50.000,00 in un anno civile (l'"**Importo Rilevante**").

  Il documento accluso quale Allegato 1 al Codice contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, fermo quanto precede, devono considerarsi Operazioni Rilevanti.

- Persone Strettamente Legate:

  a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale applicabile; i figli a carico ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento italiano; i parenti che abbiano convissuto con un Soggetto Rilevante per almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante; (collettivamente, i "**Familiari Rilevanti**");

  b) le persone giuridiche, i *trust,* le società di persone in cui le responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o uno dei Familiari Rilevanti, ovvero direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, oppure i

cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti ovvero ancora costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.

- Referente Informativo: il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

- Soggetti Rilevanti:

  a) Amministratori: i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;

  b) Sindaci: i componenti del Collegio Sindacale della Società;

  c) Alti Dirigenti: i dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate (come individuate ai sensi della normativa applicabile) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società. L'individuazione degli Alti Dirigenti avviene a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri:

     i. valutazione relativa all'accesso ad informazioni privilegiate da parte del dirigente in relazione alla funzione affidata;

     ii. struttura organizzativa e sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;

     iii. sussistenza in capo al dirigente di poteri per adottare decisioni di gestione che possano incidere sulle operazioni in corso e/o sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

- Strumenti Finanziari: agli effetti del Codice per Strumenti Finanziari emessi dalla Società si intendono:

  a) le azioni;

  b) gli strumenti di debito;

  c) gli strumenti derivati; e

  d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti a) e b).

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Il Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate nei confronti della Società, nonché gli obblighi dei medesimi Soggetti Rilevanti e della Società nei confronti di Consob, Borsa Italiana S.p.A. e del pubblico, in relazione alle Operazioni Rilevanti.

3.2 Il Codice è applicabile nei riguardi dei Soggetti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito al Referente Informativo la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo paragrafo 7.3.

4 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE

LEGATE

4.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a comunicare, alla Consob e alla Società, le Operazioni Rilevanti dai medesimi compiute entro 3 (tre) Giorni Lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione[1].

4.2 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.1 che precede, ove i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate intendano avvalersi di ICF per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti, previo conferimento di apposito mandato (di cui all'Allegato 4), essi devono, senza indugio e comunque entro 1 (un) Giorno Lavorativo dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante, informare il Referente Informativo, mediante invio del Modello (di cui all'Allegato 2), con le modalità di cui al paragrafo 10, specificando che intendono richiedere che sia ICF a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell'Operazione Rilevante, in conformità al successivo paragrafo 4.3 del presente Codice. Il Referente Informativo effettua le comunicazioni alla Consob per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, di cui al presente paragrafo 4.2., entro 3 (tre) Giorni Lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante. Il mandato sottoscritto non esclude che i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate possano comunque effettuare, a propria cura, le previste comunicazioni; in tal caso, resta in ogni caso fermo il loro obbligo di segnalare alla Società l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti di Consob.

4.3 Le comunicazioni alla Consob e alla Società, ai sensi del presente paragrafo 4, sono effettuate mediante invio del Modulo di cui all'Allegato 2 secondo le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla Consob.

4.4 Le comunicazioni delle Operazioni Rilevanti ricevute dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate sono inviate a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa (mediante SDIR o con le modalità alternative), da parte di ICF. Le comunicazioni sono altresì pubblicate sul sito internet della Società, da parte di ICF.

4.5 Il Referente Informativo non è in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Consob e/o del mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate e/o di ICF, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalla normativa applicabile di tempo in tempo applicabile.

5 DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (BLACK-OUT PERIOD)

5.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere - per proprio conto oppure per conto di terzi - direttamente o indirettamente Operazioni Rilevanti nel periodo di 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (il "**Black-Out Period**"). Il termine di 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili rappresenta il 30° giorno del Black-Out Period. In

[1] Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il Black-Out Period si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non anche alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi, purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

5.2 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell'amministratore delegato della Società, di consentire a un Soggetto Rilevante, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso di un Black-Out Period:

a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari; ovvero

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente ovvero in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a Strumenti Finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, ovvero Operazioni Rilevanti in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni[2].

Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento (UE) 596/2014, il Consiglio di Amministrazione consente a un Soggetto Rilevante di negoziare o di effettuare Operazioni Rilevanti, per proprio conto o per conto di terzi, nel corso di un Black-Out Period in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

5.3 Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo 5.2, prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black-Out Period, i Soggetti Rilevanti devono trasmettere, al Consiglio di Amministrazione di ICF, una motivata richiesta scritta di autorizzazione almeno 6 (sei) giorni di calendario prima della data prevista per l'effettuazione dell'Operazione Rilevante. Tale richiesta scritta dovrà contenere:

a) nell'ipotesi *sub* 5.2(a), la descrizione dell'Operazione Rilevante e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata degli Strumenti Finanziari e delle motivazioni per cui la vendita degli Strumenti Finanziari è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita;

b) nell'ipotesi *sub* 5.2(b), indicazione del numero e della tipologia degli Strumenti Finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione Rilevante in un Black-Out Period.

5.4 A fronte dell'istanza rivolta ai sensi del precedente paragrafo 5.3, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.

[2] Cfr. in dettaglio l'art. 9 del Reg. 522/2016.

6 REFERENTE INFORMATIVO

6.1 Il Referente Informativo ha il compito di garantire l'osservanza del Codice. In particolare, il Referente Informativo provvede a:

a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo paragrafo 7;

b) curare l'informativa ai Soggetti Rilevanti ai sensi del successivo paragrafo 7;

c) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e al pubblico, cui, a norma del presente Codice e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;

d) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

6.2 Il Referente Informativo non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa alla Consob derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate; né degli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Società, qualora tali inadempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa da tali soggetti in violazione delle disposizioni di cui al presente Codice.

7 COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI

7.1 Il Referente Informativo provvede a inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione di cui all'Allegato 3 al Codice, unitamente a copia del Codice stesso, che è pubblicato sul sito internet della Società.

7.2 A loro volta, i Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate a essi riconducibili la comunicazione di cui allo Schema 2 e Schema 3, unitamente a copia del Codice a essa allegato, e conservano copia scritta della notifica.

7.3 All'atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti: (a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3, attestante l'impegno - ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti esistenti a loro carico, fermo restando che le disposizioni di cui al presente Codice sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Referente Informativo, allegando copia dell'avvenuta notifica alle Persone Strettamente Legate di cui al paragrafo 7.2; e (c) comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione che intervenga nel perimetro delle Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi riconducibili.

7.4 Il Referente Informativo redige, conserva e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate.

8 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

8.1 Le eventuali modifiche e integrazioni al presente Codice devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, qualora, in esito a variazioni organizzative della Società o a cambiamenti della disciplina applicabile che richiedono un'immediata applicazione e che non comportino discrezionalità nell'attuazione, si rendessero necessarie o opportune modifiche e integrazioni, lo stesso amministratore delegato può apportarle, con decorrenza immediata e saranno successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Il Referente Informativo potrà formulare eventuali proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione.

8.2 Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari del Codice le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice e alla pubblicazione aggiornata del medesimo nel sito internet della Società.

9 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

9.1 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al Codice siano dipendenti della Società o delle società controllate, i medesimi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

9.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.

9.3 Si precisa, inoltre, che l'inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate di quanto previsto ai sensi della normativa applicabile in materia di *internal dealing* e del presente Codice è sanzionata agli effetti di quanto stabilito dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

9.4 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione del Codice e della disciplina applicabile.

10 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

a) se indirizzata alla Società e/o al Referente Informativo, all'attenzione di quest'ultimo via posta elettronica al seguente indirizzo icfspaborsa@legalmail.it, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: via F.lli Kennedy, n. 75, 20010 Marcallo con Casone (MI);

b) se ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 3 al presente Codice;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente

Informativo ai Soggetti Rilevanti; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.

Per quanto non espressamente qui previsto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

ALLEGATO 1
OPERAZIONI RILEVANTI

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le Operazioni Rilevanti includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Strumenti Finanziari;

b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

e) l'adesione a un contratto per differenza relativo agli Strumenti Finanziari;

f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call,* e di *warrant,*

g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente, compresi i *credit default swap;*

i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;

j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;

l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'art. 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata, se così previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito di ICF o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

q) la costituzione in pegno o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata. L'obbligo di notifica non sussiste se e fintantoché tale operazione sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;

r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;

s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

ALLEGATO 2

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE

1	**Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione / alla persona strettamente associata**	
a)	Nome	*[Per le persone fisiche: nome e cognome]* *[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]*
2	**Motivo della notifica**	
a)	Posizione/qualifica	[*Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente.]* *[Per le persone strettamente associate,* *- indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;* *- nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]*
b)	Notifica iniziale/modifica	*[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]*
3	**Dati relativi all'emittente**	
a)	Nome	*[Nome completo dell'entità.]*
b)	LEI	*[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]*
4	**Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate**	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	*[Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito.* *Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*

<table>
<tr><td>b)</td><td>Natura dell’operazione</td><td>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell’articolo 19, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</td></tr>
<tr><td>c)</td><td>Prezzo/i e volume/i</td><td><table><tr><td>Prezzo/i</td><td>Volume/i</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>
Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</td></tr>
<tr><td>d)</td><td>- Informazioni aggregate
- Volume aggregato
Prezzo</td><td>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
- si riferiscono allo stesso strumento finanziario;
- sono della stessa natura;
- sono effettuate lo stesso giorno e
- sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:
- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano</td></tr>
</table>

		aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. *Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]*
e)	**Data dell'operazione**	*[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.*
f)	**Luogo dell'operazione**	*[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzazione sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]*

ALLEGATO 3
FORMAT PER LA COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI

Gent. _____

La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, tenuto ai sensi del *"Codice di comportamento in materia di internal dealing"* da Industrie Chimiche Forestali S.p.A. e allegato alla presente (il "**Codice**").

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione, rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa applicabile.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto a informare per iscritto le Persone Strettamente Legate (come definite nel Codice) degli obblighi di legge in materia di *internal dealing,* potendo a tal fine utilizzare il modello qui allegato e conservando copia di tale comunicazione.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) indirizzo di residenza e indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative al Codice;

c) i nominativi delle Persone Strettamente Legate a Lei, che Industrie Chimiche Forestali S.p.A. provvederà a inserire nel suddetto elenco;

d) i dati *sub* (a)-(b) per ciascuna Persona Strettamente Legata da Lei indicata.

La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati al paragrafo 10 del Codice.

Con i migliori saluti,
[•], lì _____

Il Referente Informativo

_____

Schema 1 - Presa di conoscenza e accettazione per i Soggetti Rilevanti

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del *"Codice di comportamento in materia di internal dealing*" adottato da Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (il "**Codice**");

- dichiaro di aver ricevuto il Codice e di averne accettati integralmente i contenuti;

- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite nel paragrafo 2 del Codice, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, nonché a far sì - ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;

- dichiaro di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal Codice e dalla normativa vigente;

- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, potrà comportare sanzioni a mio carico;

- ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, presto irrevocabile consenso al trattamento dei dati al fine di consentire gli adempimenti, ai sensi dell'art. 19, Regolamento (UE) 596/2014 del 16 aprile 2014.

_____ _____

(luogo) (data)

_____

(firma)

Schema 2 - Format per la comunicazione alle Persone Strettamente Legate (persone fisiche)

Gentile
[•]

Per conoscenza

Spettabile
Industrie Chimiche Forestali S.p.A.
Via F.lli Kennedy, n. 75
Marcallo con Casone (MI)

Oggetto: comunicazione alle Persone Fisiche Strettamente Legate degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 ("MAR")

Il sottoscritto/La sottoscritta _____nato/a _____ il _____, in qualità di Soggetto Rilevante ai sensi dell'art. 19 del MAR e del *"Codice di comportamento in materia di internal dealing"* adottato da Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (il "**Codice**") qui allegato, con la presente

comunica

- che Lei è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Legata ai sensi dell'art. 19 del MAR, per la seguente motivazione: *[specificare il legame intercorrente con il/ i Soggetto/i Rilevante/i];*

- che, pertanto, Lei è soggetto/a agli obblighi di notifica delle Operazioni Rilevanti aventi a oggetto Strumenti Finanziari emessi da Industrie Chimiche Forestali S.p.A., secondo le modalità e i termini definiti dall'art. 19 del MAR e dell'art. 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016;

- che Lei è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;

- che copia della presente lettera, da Lei sottoscritta per accettazione, sarà trasmessa dal/la sottoscritto/a Industrie Chimiche Forestali S.p.A., la quale inserirà il Suo nominativo in un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate;

- che qualora intenda avvalersi di Industrie Chimiche Forestali S.p.A., per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti, dovrà sottoscrivere la delega di cui all'Allegato 4 al Codice, e dovrà comunicare al Referente Informativo della Società, tramite il Modulo di cui all'Allegato 2 al Codice, debitamente compilato, entro 1 (uno) Giorno Lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione, le Operazioni Rilevanti concluse, specificando che richiede che sia Industrie Chimiche Forestali S.p.A. a comunicare a Consob, per Suo conto, la notizia dell'Operazione Rilevante.

_____ _____

(Data e luogo) (Firma)

Per presa visione e accettazione:

_____ _____

(Data e luogo) (Firma)

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Schema 3 - Format per la comunicazione alle Persone Strettamente Legate (persone giuridiche)

Spett.
[•]

Per conoscenza

Spettabile
Industrie Chimiche Forestali S.p.A.
Via F.lli Kennedy, n. 75
Marcallo con Casone (MI)

Oggetto: comunicazione alle Persone Giuridiche Strettamente Legate degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 ("MAR")

Il sottoscritto/La sottoscritta _____nato/a _____ il _____, in qualità di Soggetto Rilevante ai sensi dell'art. 19 del MAR e del *"Codice di comportamento in materia di internal dealing"* adottato da Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (il "**Codice**") qui allegato, con la presente

comunica

che _____ - di cui Lei _____nato/a _____ il _____ è rappresentante legale – è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Legata ai sensi dell'art. 19 del MAR, per la seguente motivazione: *[specificare il legame intercorrente con il/i Soggetto/i Rilevante/i]* e che, pertanto,

- _____è soggetto/a agli obblighi di notifica delle Operazioni Rilevanti aventi a oggetto Strumenti Finanziari emessi da Industrie Chimiche Forestali S.p.A., secondo le modalità e i termini definiti dall'art. 19 del MAR e dell'art. 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016;

- è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;

- copia della presente lettera, da Lei sottoscritta per accettazione, sarà trasmessa dal/la sottoscritto/a a Industrie Chimiche Forestali S.p.A., la quale inserirà _____in un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate;

- qualora intenda avvalersi di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti, dovrà sottoscrivere la delega di cui all'Allegato 4 al Codice, e dovrà comunicare al Referente Informativo della Società, tramite il Modulo di cui all'Allegato 2 al Codice, debitamente compilato, senza indugio e comunque entro 1 (uno) Giorno Lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione, le Operazioni Rilevanti concluse, specificando che intende richiedere che sia Industrie Chimiche Forestali a comunicare a Consob, per conto di _____, la notizia dell'Operazione Rilevante.

_____ _____

(Data e luogo) (Firma)

Per presa visione e accettazione:

_____ _____

(Data e luogo) (Firma)

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

ALLEGATO 4
FORMAT PER CONFERIMENTO MANDATO ALLA SOCIETÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI, ALLA CONSOB, PER CONTO DEI SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

Spett.le

Industrie Chimiche Forestali S.p.A.
Via Fratelli Kennedy, 75
20010, Marcallo con Casone (MI) - Italia

Oggetto: Delega alla Società per la trasmissione della comunicazione alla Consob delle operazioni *"Internal Dealing" ex* art. 19, Reg. 596/2014

Io sottoscritto/sottoscritta _____ nato/a _____ il _____, in qualità di Soggetto Rilevante/Persona Strettamente Legata a _____ ai sensi dell'art. 19 del MAR e del *"Codice di comportamento in materia di internal dealing"* di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (il "**Codice**"), le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate, tenuto/a agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa *Internal Dealing,*

conferisco

a Industrie Chimiche Forestali S.p.A., in persona del Referente Informativo, l'incarico di effettuare, per mio conto, la comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate da me o dalle Persone Strettamente Legate a me.

A tal fine, mi impegno a comunicare le Operazioni Rilevanti al Referente Informativo, immediatamente e, in ogni caso, entro 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla data della loro effettuazione, e altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dal Codice.

Cordiali saluti.

Luogo, Data. _____

Firma _____